

N. R.G. 1860/2025 V.G.



TRIBUNALE DI TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Nella causa iscritta al n. r.g. 1860/2025 promossa da:

Avv. *Parte_1*, **nella qualità di curatrice speciale della** *Parte_2*
[...]

RICORRENTE

contro

Controparte_1, **in proprio e anche in qualità di amministratore unico della**
Parte_2

RESISTENTI

pronuncia la seguente

ORDINANZA

Il Giudice,

letti gli atti,

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,

visto il ricorso ex art. 78 comma 2 c.p.c. depositato da *Parte_1*, in qualità di curatrice speciale della *Parte_2* (C.F./P.IVA: *P.IVA_1*), in forza di provvedimento di nomina del Tribunale di Trani, emesso dalla dott.ssa *Persona_1* nel procedimento n. r.g. 1865/2023 in data 04.12.2023, al fine di ottenere, in altro procedimento, la nomina di *“un curatore speciale che rappresenti la Parte_2 nella procedura di negoziazione assistita nonché nel successivo giudizio civile ed ove lo ritenga opportuno confermando la nomina del medesimo curatore speciale che sin da ora dichiara la propria disponibilità”*;

rilevato che con memoria di costituzione e risposta del 30.10.2025, si è costituita *CP_1* [...], in proprio e nella qualità sopra indicata, chiedendo l'integrale rigetto dell'istanza proposta da *Parte_1*, in quanto inammissibile e/o infondata, a causa della definitività conferita alla procedura arbitrale, determinata dalla omessa impugnazione del lodo definitivo;

rilevato che, come eccepito dalla resistente ed evidenziato dall'istante medesima, il lodo emesso dall'arbitro unico Avv. Stefano Francavilla in data 30.12.2024 è divenuto definitivo in data 13.01.2025, in seguito alla scadenza del termine di novanta giorni previsto per l'impugnazione a decorrere dalla data di avvenuta notificazione;

rilevato che *Parte_1* è stata nominata dal Tribunale di Trani esclusivamente *“al fine della rappresentanza nel procedimento arbitrale instaurato da Controparte_1 e Controparte_2 [...], con sede in Corato nei confronti di Parte_2 per l'impugnazione della delibera assembleare del 29.06.2023”* (cfr. provvedimento di accoglimento della dott.ssa *Per_1* n. cronol. 4970/2023);

letti gli artt. 78 e ss. c.p.c.;

ritenuta inammissibile l'istanza, per difetto di legittimazione attiva in capo dall'istante *Parte_1* [...], poiché l'istituto processuale attivato, disciplinato all'art. 78 c.p.c., ha natura provvisoria e circoscritta alle ragioni d'urgenza che lo hanno determinato, trovando la sua ragione nella necessità di garantire la rappresentanza processuale del soggetto interessato su istanza di quello legittimato;

rilevato, infatti, che l'incarico della **Pt_I** si è concluso con il passaggio in giudicato nel lodo arbitrale definitivo, per cui non è legittimata a chiedere la nomina di altro curatore speciale per altro procedimento;

ritenuto che ogni altra questione è assorbita e che non vi è luogo a decidere sulle spese di questo procedimento, data la sua natura di volontaria giurisdizione;

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- nulla per le spese.

Si comunichi.

Trani, 12.11.2025

Il Presidente del Tribunale

Dott. Salvatore Casiello